

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (Reg. n. 35/2010), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.**

In relazione ai diversi tipi di veicolo, **PRESSO I PUNTI VENDITA E NEL SITO INTERNET DELL'IMPRESA È POSSIBILE CHIEDERE**

**IL RILASCIO DI UN PREVENTIVO GRATUITO PERSONALIZZATO** che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché in base alla formula contrattuale dallo stesso indicata tra le possibili offerte da TUA.

## A. INFORMAZIONI SU TUA ASSICURAZIONI

### 1 INFORMAZIONI GENERALI

TUA Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Cattolica Assicurazioni - ha sede legale e sociale in Italia, Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20143 Milano (MI) - Telefono: 02/2773399 - Fax: 02/2773355 - Sito internet [www.tuaassicurazioni.it](http://www.tuaassicurazioni.it) - e-mail: [servizioclienti@tuaassicurazioni.it](mailto:servizioclienti@tuaassicurazioni.it)

TUA Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 1041 del 20/11/1998 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 277 del 26/11/1998 - Registro delle Imprese Milano n. 2816710236.

È iscritta all'albo imprese ISVAP n. 1.00132 del 03.01.2008

### 2 INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari a 17,1 milioni di euro (capitale sociale: 15,7 milioni di euro - totale riserve patrimoniali: 14,0 milioni di euro).

L'indice di solvibilità della gestione danni è pari a 1,31 ed è determinato dal rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

## B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

### 3 COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE

La formula tariffaria applicabile al contratto è la "tariffa fissa", che prevede un premio fisso e non soggetto a riduzioni o maggiorazioni rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri per i quali la Società abbia effettuato, nel periodo di osservazione pagamenti anche parziali per il risarcimento di danno conseguenti a sinistri.

#### OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto R.C. Natanti tiene indenne l'assicurato di quanto egli sia tenuto a versare quale civilmente responsabile per danni cagionati a terzi da fatto della circolazione, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento di attuazione della legge ed entro i limiti convenuti (cosiddetto massimale).(art. 1 delle CGA)

#### LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

**AVVERTENZA: TUA, in caso di inoperatività della garanzia per eccezioni di carattere contrattuale, ha diritto di rivalersi (ovvero di richiedere il rimborso di quanto liquidato per il sinistro), in tutto o in parte, di quanto pagato al terzo danneggiato. I casi di esclusione della copertura assicurativa che prevedono la possibilità di agire in rivalsa sono quelli espressamente indicati nelle condizioni di polizza (art. 3 e 4 CGA).**

**AVVERTENZA: In presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Nel caso in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, TUA eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. (art. 2 CGA).**

#### RINNOVO DEL CONTRATTO/DISDETTA (ART. 4 E 5 DELLE CGA)

Il contratto, salvo diversa pattuizione tra le parti (**CONDIZIONE SPECIALE G delle CGA**) è stipulato con tacito rinnovo ed ha durata massima annuale.

**AVVERTENZA: qualora fosse scelta la forma "con tacito rinnovo", il contraente che intenda disdettare il contratto deve**

**comunicare tale decisione a TUA tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, o a mezzo fax, almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto stesso. In tal caso, la garanzia cessa alla scadenza del contratto senza che trovi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del codice civile. Tale obbligo sussiste solo se nel corso del contratto TUA non abbia apportato modifiche alle condizioni di premio e/o di polizza.**

#### 4 SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA (ART.4 bis CGA)

I danni di qualsiasi natura subiti dal conducente responsabile del sinistro sono esclusi dalla garanzia. Sono pure esclusi i danni alle cose subiti dai soggetti indicati all'art. 129 della Legge e precisamente:

- Dal proprietario del veicolo assicurato, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario;
- Dal coniuge non legalmente separato, dal convivente more uxorio, ascendenti, discendenti nonché dai parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico del conducente o dei soggetti di cui al punto precedente;
- Dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovano con questi in uno dei rapporti di cui al punto che precede.

#### 5 DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

**AVVERTENZA: costituiscono motivo di rivalsa le dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal contraente al momento della stipulazione e la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (art. 2 delle CGA).**

#### 6 PREMI

##### Determinazione del premio

Il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa. L'importo indicato sul contratto è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall'impresa all'intermediario.

##### Frazionamento

Non è ammesso il frazionamento del premio.

##### Pagamento del premio

Il pagamento del premio, che il cliente è tenuto a versare alle scadenze convenute ed indicate in contratto, può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

**AVVERTENZA:** in caso di vendita, conto vendita, furto totale, distruzione, demolizione od esportazione del veicolo il contraente può chiedere la restituzione della parte di premio pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato (artt. 6, 8, 21 delle CGA)

### 7 INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

TUA si impegna a trasmettere al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta unitamente all'attestazione sullo stato di rischio, riportante l'informativa prevista dalle disposizioni vigenti.

Il contraente può prendere visione degli aggiornamenti del fascicolo informativo, non derivanti da innovazioni normative, direttamente sul sito internet della compagnia ([www.tuaassicurazioni.it](http://www.tuaassicurazioni.it))

### 8 ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO - CLASSE DI MERITO

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo, TUA invierà all'indirizzo indicato in polizza e relativo al Contraente l'attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo assicurato. L'attestato sullo stato del rischio ha una validità di 5 anni.

### 9 RECESSO

Le condizioni di premio per il rinnovo del contratto vengono fornite presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso (artt. 8 e 9 delle CGA)

Il contraente dopo aver preso visione delle nuove condizioni di premio, può:

- accettare ed in tal caso il contratto si rinnova;
- rifiutare, comunicando la propria intenzione alla Società entro la scadenza annuale del contratto. In tal caso il contratto si intende risolto al momento della scadenza del contratto. Tuttavia viene data facoltà al contraente di comunicare la non accettazione del nuovo premio anche nei quindici giorni successivi alla scadenza. In tal caso il contratto si risolverà dalle ore 24 del giorno in cui viene comunicata tale decisione.

Nel caso in cui il contraente non prenda contatto con l'Agenzia e non comunichi la propria volontà di accettazione o di rifiuto delle nuove condizioni di premio, il contratto si intende disdetto dal quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto non producendo pertanto più alcun effetto.

Tali modalità di recesso si applicano anche nel caso di variazioni tariffarie superiori al tasso programmato di inflazione.

In ogni caso il ritiro del certificato e del contrassegno con conseguente pagamento del premio implica accettazione delle nuove condizioni di premio.

### 10 PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal contratto si **prescrivono nel termine di due anni**, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche, e decorrono dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto all'assicurato, in via stragiudiziale o giudiziale, il risarcimento dei propri danni.

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive invece in un anno dalle singole scadenze (art. 1882 e seguenti del Codice Civile)

### 11 REGIME FISCALE

La polizza R.C.Auto è soggetta all'imposta nella misura del 12,5% e al contributo per il S.S.N. nella misura del 10,5%

## C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

### 12 PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO

#### Denuncia di sinistro

**AVVERTENZA:** la denuncia di sinistro deve essere inviata alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità.

#### Centri di liquidazione

Per informazioni sul centro di liquidazione competente vedasi apposita sezione sul sito internet: [www.tuaassicurazioni.it](http://www.tuaassicurazioni.it)

#### Pagamento dei sinistri

Il termine entro il quale l'impresa formula l'offerta di risarcimento per la liquidazione e pagamento del sinistro è fissato in:

- 30 giorni dalla data di richiesta di risarcimento del danno purché la constatazione amichevole sia completa e sottoscritta da entrambe le parti;
- 60 giorni dalla data di richiesta di risarcimento del danno purché la constatazione amichevole sia completa e sottoscritta da una sola parte;
- 90 giorni dalla data di richiesta di risarcimento del danno in caso di lesioni a persone

#### Sinistro con natante non assicurato

In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta per il risarcimento del danno dovrà essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della

strada istituito presso la Consap s.p.a. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici

### 13 ACCESSO AGLI ATTI DELL'IMPRESA

Il contraente e il danneggiato possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.

Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, sempreché la stessa sia completa di tutti gli elementi, TUA comunica l'accoglimento della richiesta di accesso. La comunicazione contiene l'indicazione del responsabile dell'Ufficio di Liquidazione cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, l'indicazione del luogo presso il quale può essere effettuato l'accesso ed il periodo non inferiore a quindici giorni per prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia.

### 14 RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a TUA al seguente indirizzo:

**Tua Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami**  
**c/o Società Cattolica di Assicurazioni società cooperativa**  
**Servizio Reclami di Gruppo**  
**Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia)**  
**Fax: 02/2773470**  
**E-mail: [reclami@tuaassicurazioni.it](mailto:reclami@tuaassicurazioni.it)**

Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati:

- nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente;
- numero della polizza e nominativo del contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale n° 21 - 00187 Roma - Fax 06/42133206), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da TUA.

Il reclamo all'ISVAP deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o del perito di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente

è individuabile accedendo al sito <http://ec.europa.eu/fin-net>. Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all'autorità Giudiziarla.

### 15 MEDIAZIONE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di TUA Assicurazioni S.p.A., Largo Tazio Nuvolari 1, 20143, Milano (MI), fax n. 022773355.

Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione sarà obbligatorio, cioè dovrà essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa.

## Glossario

<b>Aggravamento del rischio:</b>	variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumentano la probabilità del verificarsi del danno
<b>Assicurato:</b>	la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione
<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione
<b>Contraente:</b>	il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio
<b>Conducente:</b>	colui che è preposto alla guida del veicolo durante le fasi della circolazione
<b>Ebbrezza:</b>	superamento della soglia alcolemica massima consentita dalle disposizioni in vigore, dovuto all'assunzione di bevande alcoliche
<b>Incidente:</b>	l'evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza
<b>Legge:</b>	il decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 - Codice delle assicurazioni private
<b>Massimale:</b>	l'importo fino a concorrenza del quale TUA presta l'assicurazione
<b>Polizza:</b>	il documento che prova il contratto di assicurazione
<b>Premio:</b>	la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di Legge, quale corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla Società
<b>Proprietario:</b>	l'intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà
<b>Regolamento:</b>	il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni
<b>Sinistro:</b>	verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia
<b>Sostanze stupefacenti o Psicotrope:</b>	sostanze che, per le loro proprietà chimiche, sono in grado alterare lo stato di coscienza.
<b>Terzi:</b>	coloro che risultano essere tali ai sensi dell'art. 129 della Legge e delle successive modificazioni ed integrazioni
<b>Tariffa:</b>	i prezzi stabiliti da TUA in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o delle modifiche del contratto
<b>TUA:</b>	TUA Assicurazioni S.p.A.

**TUA Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

### IL RAPPRESENTANTE LEGALE

**DOTT. ANDREA SABÌA**

